

Tariffa professionale per gli ingegneri

proposta approvata dall'Assemblea del Sindacato Ingegneri liberi professionisti del Collegio degli Ingegneri di Milano del 29-5-1951 - Ratificata dal Consiglio dell'Ordine degli ingegneri di Milano nelle sedute 17-12-1951 e 23-2-1952

1. Norme generali

1.01. - Premessa.

La presente tariffa stabilisce gli onorari professionali *minimi* spettanti agli ingegneri ed agli architetti, giusto il Regolamento approvato con R. D. 23 ottobre 1925, n. 2537, in applicazione della Legge 24 giugno 1923, n. 1395.

1.02. - Tipi di onorario.

Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, vengono distinti nei seguenti quattro tipi:

- a) a percentuale, in ragione dell'importo dell'opera;
- b) a quantità, in ragione dell'unità di misura;
- c) a tempo, in ragione del tempo impiegato;
- d) a discrezione, ossia a criterio del professionista.

Gli onorari sono normalmente e per quanto possibile valutati a percentuale o a quantità.

Degli onorari a percentuale si occupano i cap. 4, 5, 6 e 7; di quelli a quantità il cap. 8; di quelli a tempo il cap. 9; di quelli a discrezione il cap. 10.

Gli onorari per le prestazioni non specificate in tali capitoli saranno stabiliti per analogia o concordati preventivamente.

La presente tariffa non riguarda i compensi per diritto di proprietà intellettuale, brevetti, concessioni ottenute in proprio e simili, che dovranno liquidarsi a parte, caso per caso.

1.03. - *Compensi da terzi.*

I compensi stabiliti per le diverse prestazioni presuppongono che il pagamento di quanto è dovuto al professionista sia assunto per intero dal committente. Se il professionista dovesse percepire compensi da terzi, in dipendenza del mandato conferitogli, il committente ne deve essere edotto e tali compensi debbono essere portati a diminuzione della specifica risultante dalla applicazione della presente tariffa.

1.04. - *Acconti.*

Il professionista ha diritto di chiedere al committente il versamento delle somme che ritiene necessarie, in relazione all'ammontare presumibile delle spese da anticipare a termine dell'art. 1.07.

Durante il corso dei lavori, il professionista ha altresì diritto al pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 90 % degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale eseguita sulla base delle aliquote della tabella B di cui si dirà in seguito.

Nel caso di giudizi arbitrali o peritali, il professionista può richiedere il deposito integrale anticipato delle spese e competenze presunte.

Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla data della stessa: trascorso questo tempo, sulle somme dovute e non pagate, decorrerà a favore del professionista ed a carico del committente l'interesse annuo dell'otto per cento (8 %), salva ogni altra ragione.

1.05. - Proprietà dei progetti.

Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica e salvo eventuali accordi fra le parti, la proprietà dei lavori originali, disegni, progetti, calcoli e di quant'altro rappresenta l'opera dell'ingegnere, restano per 15 anni riservati giusto le disposizioni della legge sulla proprietà intellettuale.

La tutela della fedele esecuzione artistica o tecnica dei progetti e del loro sviluppo nella esecuzione, spetta esclusivamente al progettista.

1.06. - Urgenza.

Quando una prestazione è chiesta con speciale *urgenza*, gli onorari indicati nella presente tariffa vengono aumentati del 25 %.

1.07. - Incarico collegiale.

Quando un incarico viene affidato a più professionisti riuniti in Collegio, a ciascuno di essi è dovuto l'intero compenso risultante dalla applicazione della presente tariffa (perché ciascuno di essi tratta l'intera materia a differenza del caso contemplato all'art. 4.14 in cui ciascun professionista tratta la parte di cui è incaricato).

1.08. - Spese da rimborsare.

Qualunque sia il tipo di onorario, al professionista vanno sempre rimborsate le seguenti spese:

a) le spese di viaggio, vitto, alloggio ed accessorie per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal personale di aiuto;

b) le spese per il personale d'aiuto o per qualsiasi altro sussidio od opera necessaria all'esecuzione dei lavori e le spese per il controllo amministrativo dei lavori;

c) le spese di studio per cancelleria, dattilografia, redazione e riproduzione disegni, fotografie, documenti, ecc;

d) le spese di bollo, registro, tassa generale sull'entrata, postali, telegrafiche e telefoniche, diritti di uffici pubblici e privati, autenticazione di relazioni e disegni;

e) le spese di scritturazione, traduzione di relazioni o diciture in lingue estere su disegni;

f) le spese per la formazione di capisaldi, apposizione di picchetti e di segnali trigonometrici e simili;

g) le spese pel trasporto di bagagli, strumenti e simili.

Le spese di viaggio su ferrovie, tramvie, piroscafi ecc. vengono rimborsate sulla base delle tariffe intere di prima classe per il professionista incaricato e per i suoi sostituti, e della seconda classe per il personale subalterno e di aiuto.

Le spese di percorrenza su strade ordinarie e con mezzi noleggiati o pubblici saranno rimborsate integralmente. Il professionista ha diritto di viaggiare con macchina propria ed ha diritto in tal caso ad un rimborso spese come se la macchina fosse stata noleggiata.

Il rimborso spese di percorrenza e di aiuto di cui sopra spetta al professionista anche se il luogo di lavoro si trova nello stesso Comune di residenza.

2 - Classi e categorie di opere

2.01. - Elenco delle classi e categorie.

Agli effetti della determinazione degli onorari a *percentuale* (dei quali si dirà appresso) le opere vengono suddivise nelle *classi* e *categorie* descritte nell'elenco seguente.

I. - Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative.

a) Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili, anche se comprensivi di solai in cemento armato o solettoni in laterizi appoggiami però su murature ordinarie, per portate normali fino a 5 metri.

b) Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, convitti, piccoli ospedali, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza, anche se comprensivi di solai come detto in a).

c) Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, case popolari, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili.

d) Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica.

e) Costruzioni e restauri di edifici, di carattere prettamente artistico e monumentale. Chiostri, padiglioni, fontane, altari, monumenti commemorativi co-

struzioni funerarie. Decorazione esterna o interna ed arredamento di edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc.

f) Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato o in metallo, in legno, considerate per la loro importanza statica.

g) Strutture o parti di strutture in cemento armato, o in metallo, o in legno, considerate per la loro importanza statica e richiedenti speciale studio tecnico.

h) Strutture speciali di costruzioni e di edifici per opere idrauliche.

i) Dighe, conche, elevatori richiedenti particolare studio.

l) Opere sotterranee e subacquee, gallerie, fondazioni speciali.

II. - Impianti industriali completi e cioè: macchinario, apparecchi ed annessi necessari allo svolgimento dell'industria, compresa la parte edile in quanto sia parte integrante del macchinario e dei dispositivi industriali (es. fondazioni, canali di ventilazione, ecc).

a) Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.

b) Impianti dell'industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei combustibili, impianti siderurgici, officine meccaniche, cantieri navali, fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetterie e ceramiche, impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie.

c) Impianti dell'industria chimica organica, della piccola industria chimica speciale, impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro), impianti per la preparazione e il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.

III. - Impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o gruppi di costruzioni civili, e cioè macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi.

a) Impianti per la produzione e distribuzione del vapore, per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici e per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.

b) Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici.

c) Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ascensori, ecc.

IV. - Impianti elettrici: compresa la parte edile quando sia parte integrante; es. fondazioni, blocchi, ecc.

a) Impianti dell'elettrochimica e dell'elettrometallurgia.

b) Impianti termoelettrici, centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione, impianti di trazione elettrica.

c) Impianti di linee e reti per trasmissione e distribuzione di energia elettrica.

d) Impianti di telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonica.

V. - Macchine isolate e loro parti.

VI. - Ferrovie e strade.

a) Strade ordinarie, linee tranviarie e strade ferrate in pianura e collina, escluse le opere d'arte di importanza da compensarsi a parte.

b) Strade ordinarie, linee tranviarie e ferrovie in montagna o comunque con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte di importanza e le stazioni di tipi speciali, da compensarsi a parte. Impianti teleferici e funicolari.

VII. - Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani, opere analoghe, escluse le opere d'arte di importanza da computarsi a parte.

a) Opere di bonifica a deflusso naturale. Sistemazioni e difese di corsi d'acqua, stagni, laghi e lagune. Opere di navigazione interna e portuale.

b) Opere di bonifica con sollevamento meccanico. Derivazioni d'acqua e canali per forza motrice e produzione di energia elettrica. Sistemazioni montane.

c) Opere di irrigazione a deflusso naturale o con sollevamento meccanico; derivazioni canali adduttori e di alimentazione dei distretti irrigui.

d) Opere di irrigazione a deflusso naturale o con sollevamento meccanico; reti distrettuali di irrigazione.

VIII. - Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua. Fognature urbane, esclusi i macchinari e le opere d'arte.

a) Impianti per provvista, condotta e distribuzione di acqua potabile.

b) Impianti di raccolta e condotta d'acque bianche e nere di fognatura.

2.02. - Incarico che interessa diverse classi o categorie di opere.

Se un incarico professionale interessa più di una delle categorie, gli onorari vengono valutati separatamente per ciascuna categoria sulla base corrispondente al relativo importo.

Così pure se un'opera comprende varie parti distinte per contratti, contabilità, collaudi ecc. gli onorari vengono come sopra valutati separatamente per ciascuna parte e non globalmente.

3 - Prestazioni per nuove opere

3.01. - Sintesi delle prestazioni.

Le prestazioni professionali per nuove opere possono riguardare:

a) la compilazione dei progetti, la direzione e liquidazione dei lavori, l'assistenza al collaudo;

b) il collaudo;

c) la misura e l'apprezzamento dei lavori.

3.02. - Progettazione e direzione dei lavori.

Comprende:

il progetto di massima:

a) disegni, schemi, diagrammi, calcoli, ecc;

b) preventivo sommario;

il progetto esecutivo:

c) disegni esecutivi d'insieme e calcoli relativi;

d) preventivo particolareggiato ed elenco prezzi;

e) particolari costruttivi e decorativi;

f) capitolato d'appalto e contratto, assistenza alle trattative per i contratti di fornitura e per le ordinazioni in genere e compilazione delle relative scritture contrattuali;

la direzione dei lavori:

g) direzione ed alta sorveglianza della condotta dei lavori;

h) assistenza al collaudo od a prove in officina;

i) liquidazione.

3.03. - Progetto di massima e preventivo sommario.

Con progetto di massima e preventivo sommario della costruzione, impianto, macchina, meccanismo, ecc, s'intende quanto è necessario per presentare, esaminare e discutere, l'opera progettata nei suoi elementi fondamentali tecnici, economici ed artistici, e cioè: disegni o schizzi o calcoli a seconda dei casi, preventivo sommario e breve relazione.

3.04. - Progetto esecutivo.

Con progetto esecutivo si comprendono i disegni di insieme in scala e numero sufficiente per identificare l'opera progettata (ad eccezione dei particolari costruttivi e decorativi), ed i calcoli relativi alle parti d'insieme e, se occorre, una relazione tecnica illustrativa.

3.05. - Preventivo-particolareggiato ed elenco prezzi.

Il preventivo particolareggiato e l'elenco prezzi comprendono l'elenco aggiornato dei prezzi in rapporto al lavoro progettato e il preventivo di costo delle singole parti e globale sulla base delle misure dedotte dai disegni esecutivi.

3.06. - Particolari costruttivi e decorativi.

I particolari costruttivi e decorativi comprendono i disegni di dettaglio e gli eventuali calcoli che il professionista, a suo giudizio, ritiene necessari per l'esecuzione dell'opera.

3.07. - Capitolati d'appalto e contratti.

I capitolati d'appalto ed i contratti comprendano la compilazione del capi-

tolato speciale d'appalto con l'eventuale riferimento a capitoli generali e l'assistenza alle trattative o gare di appalto e la relazione tecnico economica; oppure:

— la compilazione del contratto o dei vari contratti per forniture industriali completi di dati di garanzia, rendimenti, ecc.

3.08. - Direzione lavori.

Con direzione dei lavori si comprendono: le disposizioni e le istruzioni (verbali, scritte o grafiche) necessarie per la regolare esecuzione dell'opera progettata, e l'alta sorveglianza dei lavori (con il numero di visite che il professionista riterrà necessarie a suo giudizio) per il controllo di essi e delle qualità e quantità dei materiali impiegati, gli eventuali collaudi parziali e simili.

È esclusa dagli obblighi del professionista l'assistenza giornaliera e continua per il controllo della buona esecuzione dei lavori e delle quantità e qualità dei materiali impiegati, che dovrà essere affidata a personale di comune fiducia del committente e del Professionista (cfr. 4.13).

3.09. - Assistenza al collaudo.

L'assistenza al collaudo ricorre quando del collaudo viene incaricato un professionista diverso da chi ha progettato e diretto l'opera e consiste nel mettere a disposizione del collaudatore, oltre i calcoli e disegni, le osservazioni raccolte durante il corso dei lavori ed i risultati di eventuali prove e collaudi parziali precedenti.

3.10. - Liquidazione dei lavori.

Comprende il coordinamento della contabilità (predisposta da altri, cfr. 3.12), la compilazione degli stati di avanzamento dei lavori e dei certificati di pagamento parziali e totali, la liquidazione delle fatture ecc, le risposte alle riserve durante il corso della contabilità, la compilazione del conto finale e le risposte alle eventuali riserve ad esse relative.

3.11. - Collaudo dei lavori.

Il collaudo di lavori e forniture comprende l'esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere e forniture alle prescrizioni di progetto e di capitolato o contratto, i riscontri delle misure e dei prezzi, l'esame di eventuali riserve e infine, il rilascio del « certificato di collaudo ».

Per gli impianti industriali, parte di questi, o macchine isolate, il collaudo comprende le prestazioni ed operazioni necessarie per stabilire se il fornitore ha mantenuto nei riguardi del committente gli obblighi e le garanzie contrattuali. Tali obblighi riguardano la quantità e la qualità del materiale, la bontà del montaggio, le caratteristiche tecniche e funzionali.

3.12. - Misura ed apprezzamento dei lavori.

La misura e l'apprezzamento dei lavori si identificano con la regolare effettuazione delle misure dei manufatti,

con la tenuta dei registri di contabilità, la compilazione delle situazioni periodiche e finale, e gli occorrenti rilievi di qualsiasi natura.

Gli onorari relativi a queste prestazioni non sono compresi nel compenso a percentuale di cui alla tabella A, ma vanno computati a parte, con la stessa aliquota prevista nella tabella B sotto la voce « liquidazione ».

Tale compito può essere affidato ad un tecnico diplomato scelto dal professionista con il consenso del committente.

4 - Onorari e percentuale per nuove opere

4.01. - Casi in cui si adottano gli onorari a percentuale.

Gli onorari a percentuale si adottano nei casi in cui l'opera del professionista si può ritenere che sia in rapporto proporzionale, se non costante, al costo o valore delle opere oggetto delle prestazioni.

Queste prestazioni possono riguardare:

- a) nuove opere;
- b) vecchie opere;
- c) perizie estimative;
- d) inventari, consegne, ecc.

Gli articoli che seguono in questo paragrafo 4° riguardano le nuove opere.

4.02. - Limiti dell'incarico.

Salvo speciali accordi, l'incarico dato al professionista per l'esecuzione di una delle opere indicate nell'elenco del cap. 2 comincia con le prestazioni relative allo studio del progetto di massima e finisce con quelle relative alla liquidazione dei lavori, compresa l'eventuale assistenza al collaudo.

Sono esclusi (o da compensare a parte) dall'opera del professionista incaricato di un lavoro, i rilievi, la contabilità ed il collaudo, oltre alle trattative con autorità o con terzi (cfr. art. 4.19). La contabilità è però compresa per le perizie estimative e simili.

Se trattasi di lavori in cui è implicata la contabilità dello Stato e comunque quando venga richiesta la misura e l'apprezzamento dell'opera eseguita (articolo 3.12), tale prestazione sarà retribuita a parte ed in aggiunta, come specificato all'art. 4.19.

4.03. - Tabella degli onorari a percentuale: tabella A.

Con tale premessa sono stabilite le percentuali della tabella A (riportata a pag. 211), in base alle quali si determinano gli onorari professionali per tutte le categorie di lavori elencati nel cap. 2.

L'applicazione della tabella per importi intermedi fra quelli indicati, si fa interpolazione lineare.

Per i lavori il cui importo sia inferiore a L. 500.000 gli onorari saranno valutati a discrezione.

Per i lavori il cui importo sia superiore a quello indicato nell'ultima riga della tabella A gli onorari saranno concordati di volta in volta ed in mancanza di accordi verranno adottate le aliquote che risultano per estrapolazione lineare in base alle ultime righe contemplate dalla tabella stessa.

4.04. - Percentuali per incarico totale.

Le percentuali quali risultano dalla tabella A valgono per la determinazione degli onorari nei casi in cui l'incarico dato al professionista comprenda tutte le prestazioni elencate all'art. 4.02.

Esse vanno applicate al consuntivo dell'opera eseguita.

Per consuntivo s'intende la somma di tutti gli importi risultanti dalla contabilità dei lavori e forniture aumentati di tutte le eventuali somme accordate alle imprese e ditte in conto finale o in sede di collaudo e diminuite dalle eventuali detrazioni che il professionista incaricato dei lavori e il collaudatore avessero fatto per qualsiasi ragione.

Nel caso particolare di opere progettate per enti pubblici ed appaltate per licitazione od asta, l'onorario del professionista sarà basato sul consuntivo lordo del progetto accettato e revisionato dall'Autorità preposta (Genio Civile, Ufficio Tecnico della Provincia o Comune ecc). Non si terrà invece conto dell'eventuale ribasso d'asta.

Nel caso di committente che provveda egli stesso certi materiali (es. cemento, ferro, legname) o prestazioni (es. trasporti), queste provvigioni saranno portate al prezzo di mercato in aumento per formare il consuntivo su cui basare l'onorario del professionista.

4.05. - Aliquote per incarico parziale: tabella B.

A ciascuna delle prestazioni di cui al cap. 3 e per ogni classe o categoria di lavoro corrispondono le aliquote indicate nella tabella B (riportata a pag. 212).

Le stesse aliquote aumentate nei modi stabiliti dagli articoli che seguono, valgono per la determinazione degli onorari relativi ad incarichi parziali.

Quale importo dell'opera per la determinazione degli onorari relativi ai soli progetti si assume quello risultante dai preventivi, salvo sostituirlo con l'importo consuntivo come sopra determinato nei casi in cui il professionista presti la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera.

Nei casi di incarico parziale o di sospensione di cui agli articoli seguenti, gli onorari vanno compensati sulla base del consuntivo per la parte di lavoro eseguita e del preventivo particolareggiato per la parte non eseguita.

4.06. - Varianti al progetto.

Con gli onorari stabiliti negli articoli precedenti sono compensate le prestazioni per le eventuali varianti ai progetti richieste dalle Autorità competenti prima dell'approvazione dei progetti stessi, purché non ne tocchino l'essenza; sono invece compensate a parte (in base alla tabella B) le varianti e le aggiunte che toccano la essenza del progetto e non dipendono da cause imputabili al professionista.

Sono ugualmente compensate a parte (a percentuale, tabella B) tutte le varianti al progetto definitivamente approvato richieste dal committente durante il corso dei lavori.

4.07. - Progetto di massima con soluzioni distinte.

Se del progetto di massima si richiedono dal committente elaborati con so-

TABELLA A — Onorari a percentuale dovuti al professionista per ogni cento lire di importo dell'opera. Classi e categorie delle opere secondo l'elencazione del cap. 2

Importo delle opere	Costruzioni civili ed opere speciali										Impianti industriali completi			Impianti di servizi generali		
	I-a	I-b	II-c	I-d	I-e	I-f	I-g	I-h	I-i	I-f	II-a	II-b	II-c	III-a	III-b	III-c
500 000	7,00	8,60	10,10	11,60	21,10	9,70	11,60	11,00	12,75	10,00	15,00	20,00	25,00	20,00	25,00	30,00
1 000 000	6,50	8,15	9,65	10,35	19,00	9,35	11,05	10,40	12,40	9,75	12,50	17,50	22,50	17,50	22,50	26,50
2 000 000	6,00	7,40	8,95	10,05	17,00	8,50	10,35	9,70	11,50	9,30	10,00	15,00	18,00	15,00	18,00	21,50
5 000 000	5,16	6,15	7,70	9,00	14,50	7,50	9,00	8,30	10,45	8,30	8,00	12,00	15,00	12,00	15,00	17,00
10 000 000	4,30	5,20	6,50	8,00	13,00	6,45	8,05	7,00	9,00	7,15	6,50	9,00	12,00	9,00	12,00	14,00
20 000 000	3,80	4,50	5,90	7,40	11,50	5,75	7,45	6,00	8,00	5,90	5,50	8,00	10,20	8,00	10,20	11,50
30 000 000	3,50	4,25	5,50	7,00	10,50	5,30	7,05	5,50	7,65	5,40	4,70	7,00	8,80	7,00	8,80	10,00
40 000 000	3,25	4,15	5,25	6,75	10,00	5,00	6,85	5,25	7,35	5,20	4,30	6,10	7,80	6,10	7,80	9,00
60 000 000	3,15	4,00	5,00	6,30	9,00	4,70	6,40	5,00	7,05	5,00	3,90	5,15	6,85	5,15	6,85	7,80
80 000 000	3,00	3,75	4,80	6,20	8,50	4,50	6,15	4,85	6,75	4,80	3,70	4,95	6,55	4,95	6,55	7,20
100 000 000	2,90	3,50	4,65	6,00	8,00	4,35	6,00	4,65	6,50	4,70	3,50	4,75	6,25	4,75	6,25	7,00
200 000 009	2,50	3,00	4,00	5,00	7,00	3,60	5,05	4,00	5,10	4,10	2,75	4,00	5,50	4,00	5,50	6,00
300 000 000	2,20	2,60	3,60	4,35	6,20	3,30	4,80	3,50	4,40	3,60	2,50	3,50	5,00	3,50	5,00	5,60
400 000 000	2,00	2,40	3,25	3,85	5,50	3,10	4,40	3,00	3,90	3,00	2,25	3,00	4,50	3,00	4,50	5,40
500 000 000	1,90	2,20	2,95	3,45	4,90	3,00	4,00	2,70	3,50	2,50	2,00	2,50	4,00	2,50	4,00	5,00
750 000 000	1,70	2,00	2,35	2,80	3,80	—	—	2,15	3,00	2,25	1,80	2,25	3,35	2,25	3,35	—
1 000 000 000	1,65	1,90	2,20	2,60	3,40	—	—	1,90	2,60	2,00	1,60	2,00	2,70	2,00	2,70	—
1 500 000 000	1,55	1,80	2,00	2,45	3,00	—	—	1,50	1,85	1,50	1,20	1,50	1,90	1,50	1,90	—
2 000 000 000	1,45	1,70	1,90	2,35	2,75	—	—	1,20	1,50	1,00	1,00	1,00	1,50	1,00	1,50	—

Importo delle opere	Impianti elettrici				Macch. isolate V	Ferrovie e strade		Bonifiche - irrigazioni opere idrauliche				Acquedotti e fognature VIII-a-b
	IV-a	IV-b	IV-c	IV-d		VI-a	VI-b	VII-a	VII-b	VII-c	VII-d	
500 000	12,00	15,00	18,00	25,00	25,00	6,50	8,00	7,50	8,00	8,50	9,50	9,00
1 000 000	10,00	13,00	16,00	22,50	22,00	6,30	7,80	7,20	7,75	8,30	9,30	8,70
2 000 000	8,70	11,00	13,00	18,00	16,70	5,90	7,40	6,50	7,15	7,80	8,90	8,30
5 000 000	6,90	8,40	10,00	15,00	12,50	5,15	6,80	5,75	6,40	7,20	8,35	7,40
10 000 000	5,60	6,90	8,20	12,00	10,40	4,30	5,80	4,90	5,65	6,40	7,55	6,30
20 000 000	4,50	5,50	6,70	10,20	8,20	3,60	4,90	4,00	4,70	5,40	6,50	5,50
30 000 000	3,75	4,90	5,60	8,80	6,60	3,25	4,60	4,30	4,05	4,75	6,00	4,90
40 000 000	3,50	4,60	5,10	7,80	6,00	3,15	4,50	3,20	3,85	4,55	5,70	4,60
60 000 000	3,10	4,30	4,70	6,85	4,80	2,90	4,30	2,90	3,55	4,20	5,40	4,20
80 000 000	3,00	4,10	4,40	6,55	4,20	2,80	4,10	2,80	3,45	4,10	5,20	4,00
100 000 000	2,80	4,00	4,20	6,25	4,00	2,70	4,00	2,70	3,35	4,00	5,00	3,90
200 000 000	2,40	3,50	3,60	5,50	3,50	2,25	3,50	2,30	2,85	3,45	4,40	3,30
300 000 000	2,20	3,00	3,30	5,00	3,20	1,90	3,00	1,90	2,35	2,85	3,65	2,80
400 000 000	2,10	2,70	3,10	4,50	2,80	1,70	2,70	1,70	2,10	2,55	3,20	2,40
500 000 000	2,00	2,50	3,00	4,00	2,40	1,50	2,50	1,50	1,85	2,25	2,80	2,00
750 000 000	1,90	2,40	2,85	—	2,30	1,40	2,30	1,40	1,75	2,10	2,60	1,90
1 000 000 000	1,80	2,30	2,70	—	2,20	1,30	2,10	1,30	1,60	1,95	2,45	1,80
1 500 000 000	1,70	2,10	2,40	—	—	1,25	1,80	1,25	1,55	1,85	2,30	1,70
2 000 000 000	1,60	1,90	2,10	—	—	1,20	1,50	1,20	1,50	1,80	2,25	1,60

Per i lavori il cui importo sia superiore ai massimi sopraindicati gli onorari saranno concordati di volta in volta fra le parti.

luzioni distinte o studi e calcoli comparativi, l'onorario potrà arrivare anche al doppio di quello stabilito nella tabella B, per il progetto di massima.

4.08. - Prestazioni non eseguite dal professionista.

Gli onorari di cui all'art. 4.03 sono dovuti integralmente al professionista quando egli ha condotto e diretto il lavoro in tutto il suo sviluppo anche se nell'adempimento dell'incarico non abbia eseguito parzialmente alcune delle particolari operazioni relative alle prestazioni parziali specificate all'art. 4.02. Le operazioni non eseguite non devono però superare 0,25 della somma delle aliquote contemplate nella tabella B, altrimenti il professionista deve praticare la riduzione corrispondente alla parte eccedente 0,25.

4.09. - Progetto esecutivo con o senza progetto di massima.

Con l'aliquota del progetto esecutivo, va sempre sommata quella del progetto di massima anche se questo non sia stato comunque presentato, o sia stato eseguito da altro professionista.

4.10. - Incarico parziale o fra diversi professionisti.

Salvo speciali accordi l'incarico di un'opera s'intende dato ad un solo professionista per la sua completa esecuzione.

Nel caso di incarico parziale originario o di incarico parziale assegnato a più professionisti nella loro veste di « specialisti », gli onorari saranno commisurati alla somma delle percentuali ine-

renti le prestazioni date, come stabilito nella tabella B, con l'aumento del 25 %. A ciascun specialista spettano le aliquote della propria specialità.

4.11. - Mancata esecuzione o sospensione di un'opera.

Se il committente dovesse rinunciare alla esecuzione dell'opera o al suo completamento, l'onorario del professionista sarà valutato come se si trattasse di incarico parziale originario: contemplare cioè la parte già eseguita più il 25 %.

Quando un lavoro viene dal committente sospeso temporaneamente il professionista non decade dall'incarico ricevuto, ma ha diritto di applicare l'articolo 4.12.

TABELLA B— Frazione dell'onorario spettante al professionista per le diverse prestazioni parziali.

Classi di lavori secondo l'elencazione del Cap. 2.

Prestazioni parziali	I-a-b-c-d	I-e	I-f-g	I-h-i-l	II-III	IV	V	VI	VII	VIII
a) Progetto di massima	0,10	0,12	0,07	0,07	0,20	0,10	0,12	0,07	0,13	0,13
b) Preventivo sommario	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,02	0,03	0,03	0,05	0,05
c) Progetto esecutivo	0,25	0,28	0,30	0,25		0,28	0,30	0,25	0,25	0,25
d) Preventivo particolareggiato	0,10	0,08	0,06	0,05	0,30	0,05	0,07	0,09	0,08	0,08
e) Particolari costruttivi e decor.	0,15	0,20	0,25	0,25		0,05	0,10	0,10	0,06	0,06
f) Capitolati e contratti	0,03	0,03	0,23	0,03	0,10	0,05	0,05	0,08	0,05	0,05
g) Direzione lavori	0,25	0,20	0,20	0,25	0,25	0,30	0,20	0,30	0,30	0,30
h) Assistenza al collaudo od a prove in officina	0,03	0,02	0,02	0,02	0,08	0,10	0,10	0,03	0,03	0,03
i) Liquidazione	0,07	0,05	0,05	0,05	0,03	0,05	0,03	0,05	0,05	0,05

4.12. - Revoca dell'incarico.

Se il committente revoca l'incarico dato ad un professionista spetta a questo, oltre al pagamento degli onorari per il lavoro fatto e predisposto relativo all'incarico parziale, un ulteriore compenso pari al 25 %, salvo il risarcimento degli eventuali danni morali e materiali nel caso in cui il provvedimento di revoca non sia giustificato da cause imputabili al professionista.

4.13. - Direzione lavori troppo onerosa.

Quando, per mancanza di personale di sorveglianza e di controllo, la direzione dei lavori comporta per il professionista un'assiduità ed una responsabilità personale oltre il limite normale, l'onorario relativo alla direzione e liquidazione dei lavori potrà essere aumentato discrezionalmente fino al 25 %. Resta però la facoltà del professionista di rinunciare a questo aumento e pretendere l'impiego del personale di cui sopra. Questo vale anche e soprattutto per lavori eseguiti in economia.

4.14. - Ricorso a specialisti.

Quando nella progettazione di un'opera il professionista ritiene necessario ricorrere a specialisti per qualche problema, il compenso dovuto a detti specialisti sarà a carico del committente, senza riduzione degli onorari spettanti al professionista incaricato.

In particolare la progettazione degli impianti per servizi generali (di riscaldamento, elettrici, sanitari, condizionamento, ascensori ecc.) ed i calcoli statici vanno considerati come opera di specialisti e sono da compensare al di fuori delle aliquote previste dalla tabella A per il progetto generale.

4.15. - Progetto per opere ripetute più volte.

Il progetto di un'opera o di parte di essa va pagato in base all'ammontare totale dei lavori per cui il progetto è servito. Ciò dicasi anche per opere ripetute a distanza di tempo.

4.16. - Collaudo di opere eseguite da altri: tabella C.

Gli onorari dovuti al professionista per il collaudo di opere delle quali altri ebbero la direzione e liquidazione dei lavori, sono valutati sulla base della tabella C (riportata a pag. 213).

Le percentuali indicate nelle due ri-

ghe a) e b) saranno usate secondo che si tratti di puro e semplice collaudo delle opere, od anche dell'esame e parere sugli atti contabili della gestione e sulle riserve.

Come importo delle opere va assunto il consuntivo come definito all'art. 4.04.

Nel caso in cui il collaudatore debba procedere anche alla verifica dei calcoli (es. nelle strutture in cemento armato) tale lavoro è compensato a parte in ragione delle aliquote indicate nella riga c) della tabella C.

Quando il collaudo riguarda costruzioni eseguite a forfait gli onorari risultanti dalla tabella C saranno ridotti del 10 per cento.

4.17. - Collaudo di opere proprie.

Quando il collaudo di un'opera è affidato allo stesso professionista che ebbe la direzione e liquidazione dei lavori, l'onorario sarà commisurato al 60 % di quello risultante dalla tabella C.

4.18. - Collaudo affidato a più professionisti.

Se il collaudo è affidato a più professionisti a ciascuno di essi è dovuto il compenso che spetterebbe al professionista che da solo dovesse eseguire il collaudo (cfr. 1.07) a meno che a ciascuno non sia affidata una parte distinta del collaudo stesso (cfr. 4.10).

4.19. - Prestazioni escluse dall'incarico.

Vanno compensate a parte (a discrezione od a tempo) perchè non comprese nell'onorario a percentuale le seguenti prestazioni:

a) la misura e l'apprezzamento dei lavori;

b) le eventuali trattative con autorità, confinanti ecc., le pratiche di esproprio, finanziamento e simili;

c) le visite ad impianti industriali, a parti di impianti, a macchine isolate e similifatte a scopo di studio dei progetti;

d) i preliminari agli studi relativi ai progetti ed alle perizie, consegne e rionsegne, come rilievi di qualsiasi natura, estratti di mappa, tipi ecc. (vedi cap. 8).

5 - Onorari a percentuale per lavori su vecchie opere.

5.01. - Riparazioni, trasformazioni, aggiunte.

Gli onorari relativi a riparazioni e restauri, trasformazioni e aggiunte, sa-

ranno valutati con gli stessi criteri stabiliti per le nuove opere, aumentati conia segue:

a) per riparazioni e restauri, 60 %;

b) per trasformazioni e sopralzi, 40 %;

c) per aggiunte ed ampliamenti, 20 %.

Gli onorari relativi alle manutenzioni ordinarie saranno compensati col 5 % del loro importo.

6 - Perizie estimative e onorari a percentuale relativi

6.01. - Tipi di perizie.

Le perizie estimative di beni stabili urbani e rurali, di impianti industriali, di macchine ecc. si distinguono in:

a) perizie sommarie;

b) perizie particolareggiate;

c) parere estimativo.

La perizia sommaria è la stima basata su criteri di valutazione sintetici e globali (cubature, numero dei vani, superficie, reddito, numero dei fusi o dei telai, produzione giornaliera, ecc.) ed è redatta in forma di relazione corredata di descrizione sommaria, computi e tipi se occorrono.

La perizia particolareggiata è la stima basata oltre che sui criteri ed elementi che servono per le perizie sommarie, sulla valutazione analitica delle singole parti, strutture, ecc. ed è redatta in forma di relazione corredata di specifiche e distinte descrizioni ed occorrendo disegni e dello stato di consistenza delle stesse singole parti, strutture, ecc.

Il parere estimativo è la stima sintetica delle cose oggetto del parere, ed è dato in forma verbale o scritta senza formalità di presentazione.

Le perizie giudiziarie a carico delle parti in causa vanno considerate e retribuite come le altre perizie, secondo gli articoli seguenti.

6.02. - Tabella degli onorari per le perizie: tabella D.

Gli onorari per le perizie particolareggiate, oltre il compenso a tempo per le ore passate fuori ufficio, sono stabiliti nella tabella D (riportata a pag. 213).

L'applicazione della tabella per valori intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.

Gli onorari per le perizie sommarie sono valutati a discrezione tra il 30 ed il 40 % di quelli stabiliti per le perizie particolareggiate.

TABELLA C — Onorario dovuto al professionista incaricato del collaudo dei lavori in per cento dell'onorario dovuto per l'esecuzione di cui alla tabella A.

Classi di lavori secondo l'elencazione precedente.

	I-a-b-c-d	I-e	I-f-g	I-h-i-l	II-III	IV	V	VI	VII	VIII
a) Collaudo	6	4	6	6	16	20	20	6	6	6
b) Esame e parere sulla contabilità	3	2	2	2	4	4	2	2	3	3
c) Verifica dei calcoli	—	—	2	1	2	2	2	2	—	—

TABELLA D — Onorario in lire dovuto all'ingegnere professionista per perizie estimative particolareggiate, per ogni mille lire d'importo stimato.

Classi e categorie	I-a-b-c-d-e-f-g	I-h-i-l	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Importi stimati									
Fino a L. 100 000	a discrezione								
» » » 500 000	50	30	50	60	50	60	30	30	31
» » » 1 000 000	47	29	47	58	47	58	29	29	30
» » » 2 000 000	45	28	45	55	45	55	28	27	29
» » » 3 000 000	43	27	43	50	43	50	27	26	28
» » » 4 000 000	40	26	40	47	40	47	26	25	27
» » » 5 000 000	36	25	36	43	36	43	25	23	26
» » » 7 500 000	33	24	33	37	33	35	24	21	25
» » » 10 000 000	30	22	30	34	30	31	22	20	23
» » » 15 000 000	27	20	27	31	27	27	20	18	21
» » » 20 000 000	25	18	25	29	25	25	18	16	19
» » » 25 000 000	22	16	22	26	22	21	16	15	17
» » » 50 000 000	20	14	20	20	20	18	14	13	15
» » » 75 000 000	18	12	18	21	18	16	12	12	13
» » » 100 000 000	16	10	16	18	16	14	10	10	11
» » » 200 000 000	13	8	13	15	12	12	8	8	9
» » » 300 000 000	10	7	10	12	10	9	7	7	7
» » » 400 000 000	8	6	8	9	8	7	6	5	5
» » » 500 000 000	6	5	6	7	6	6	4	4	4
Oltre » 500 000 000	da convenirsi col cliente.								

TABELLA E

Importo stimato	Rischio incendio industriale e commerciale	Rischio incendio civile ed agricolo - altri rischi
	(1)	(2)
	(1)	(2)
Fino a L. 100 000	6	a discrez.
» » » 500 000	6	0,80
» » » 1 000 000	5,75	0,77
» » » 2 000 000	5,50	0,73
» » » 3 000 000	5,15	0,69
» » » 4 000 000	4,80	0,64
» » » 5 000 000	4,40	0,59
» » » 7 000 000	4,00	0,53
» » » 10 000 000	3,80	0,51
» » » 15 000 000	3,40	0,45
» » » 20 000 000	3,00	0,40
» » » 25 000 000	2,94	0,39
» » » 30 000 000	2,88	0,30
» » » 35 000 000	2,81	0,375
» » » 40 000 000	2,75	0,37
» » » 45 000 000	2,69	0,36
» » » 50 000 000	2,63	0,35
» » » 60 000 000	2,50	0,33
» » » 70 000 000	2,38	0,32
» » » 80 000 000	2,25	0,30
» » » 90 000 000	2,13	0,28
» » » 100 000 000	2,00	0,27
» » » 125 000 000	1,94	0,26
» » » 150 000 000	1,88	0,25
» » » 175 000 000	1,81	0,24
» » » 200 000 000	1,75	0,23
» » » 250 000 000	1,63	0,21
» » » 300 000 000	1,50	0,20
» » » 350 000 000	1,38	0,18
» » » 400 000 000	1,25	0,17
» » » 450 000 000	1,13	0,15
» » » 500 000 000	1,00	0,13
Oltre » 500 000 000	a convenirsi col cliente.	

Gli onorari per i pareri estimativi sono, valutati pure a discrezione tra il 10 e il 15 % degli onorari relativi alle perizie particolareggiate.

6.03. - Perizie con diverse valutazioni e per diverse unità.

Gli onorari vanno sempre stabiliti separatamente per le singole unità immobiliari o mobiliari, quando dette unità derivano da lottizzazioni per vendite all'asta, o quando appartengono a proprietari diversi o si trovano in località diverse, o quando anche si differenzino negli elementi obbiettivi e subiettivi che costituiscono la base delle stime.

Gli onorari per le perizie in cui si richiedono diverse e separate valutazioni dello stesso oggetto, come in quelle per danni non vincolati da contratto assicurativo, per espropriazioni parziali e simili, saranno calcolati sul cumulo delle somme rappresentanti le parziali valutazioni.

6.04. - Stima di beni rustici.

Per la stima dei beni rustici (terreni e fabbricati) si applicano le percentuali della classe 1), tabella D.

Per le merci e scorte industriali quelle delle rispettive industrie, giusta la classificazione fatta al cap. 2.

6.05. - Perizia per divisione.

Se la perizia riguarda divisioni fra partecipanti, ratizzo di quote, valutazione in contraddittorio e simili, per le quali si richiedono discussioni, studi e conteggi maggiori degli ordinari, gli onorari come sopra stabiliti possono essere aumentati discrezionalmente fino al 300 % dell'onorario spettante per perizie normali.

6.06. - Stima e liquidazione dei danni vincolati da contratto assicurativo: tabella E.

Se la perizia riguarda la stima e liquidazione di danni vincolati da contratto assicurativo (incendio, furto, grandine, trasporti, interruzione d'esercizio, responsabilità civile, infortuni, ecc), trattandosi di incarico complesso vincolato da un contratto per la cui interpretazione è necessario l'intervento di professionisti specializzati, molto spesso in contraddittorio fra loro, spetta al professionista l'onorario calcolato in base alla somma dei seguenti tre elementi:

a) compenso a tempo calcolato come dal successivo cap. 9 in base al tempo totale impiegato dal professionista fuori ufficio oppure in ufficio, per convegni con terze persone resisi necessari per l'espletamento del mandato;

b) a percentuale sull'importo complessivo del danno effettivo e delle spese accessorie (importi ricavati analiticamente), senza, cioè, tener conto di eventuali riduzioni per proporzionali, per scoperti obbligatori, per franchigie, per scadenze comminate dal contratto di polizza e simili.

Detta percentuale verrà determinata, a seconda della categoria cui il rischio appartiene, come dalla seguente tabella E sub. 1), con interpolazione lineare per importi intermedi.

Quando l'importo stimato si riferisce, per almeno 2/3 del valore, a merci o scorte dello stesso tipo e qualità, classificabile in poche voci, la percentuale sarà solo una frazione di quella dedotta dalla tabella E sub. 1), a discrezione del professionista ed in relazione al lavoro svolto.

Analogamente, se l'importo del danno è ricavato sommariamente assegnando alle varie voci una percentuale di avaria sull'importo relativo di preesistenza, la percentuale dedotta dalla tabella E sub. 1) sarà ridotta in proporzione al lavoro svolto ed a discrezione del professionista;

c) a *percentuale sull'importo complessivo di preesistenza e del valore ricavabile dai ricuperi*, effettivamente stimato con la avvertenza che:

I) nel caso di stime analitiche sulla preesistenza e sul ricupero, la percentuale massima da applicarsi sarà quella della tabella E sub. 2) (pag. 213).

II) nel caso di stima più o meno dettagliata e fino alla sommatoria, la percentuale sarà solo una frazione di quella dedotta dalla tabella E sub. 2), a discrezione del professionista ed in relazione al lavoro svolto.

Nella tabella E sub 1) e sub. 2) l'importo stimato rappresenta il cumulo delle somme relative alle diverse partite di polizza e cioè i complessivi valori di esistenza, ricuperi e danni relativi al complesso delle partite interessate dal sinistro.

Nelle liquidazioni di danni furto su garanzia « a primo rischio assoluto » le percentuali risultanti dalla tabella saranno aumentate del 10 %.

Per incarichi riguardanti danni a persone e a cose garantite da contratto di responsabilità civile, là dove si rendano necessari rilievi stradali od altri grafici, questi saranno compensati a parte, secondo le norme espone nel successivo articolo 8.09, mentre l'onorario per relazioni giurate o no che interessano la questione viva delle « responsabilità » sarà sempre esposto « a discrezione » da parte del professionista incaricato.

6.07. - Stima di cave e miniere.

Gli onorari per le stime di cave e miniere corredate dalla descrizione dei luoghi, del bacino geologico e delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti industriali annessi, sono liquidate sulla base della seguente tabella, con interpolazione lineare per valori intermedi:

per un valore fino a L.	5 000 000	a discrezione
	10 000 000	4,00 %
	20 000 000	3,00 %
	50 000 000	2,00 %
	100 000 000	1,50 %
Oltre	250 000 000	1,00 %
	500 000 000	0,6 %
a convenirsi col Cliente.		

L'onorario viene determinato applicando le suesposte percentuali al valore complessivo del giacimento, delle costruzioni dei cantieri e degli impianti industriali, quando la stima delle costruzioni, cantiere ed impianti e fatta in modo *particolareggiato*.

Quando invece la stima per le costruzioni, cantiere ed impianti è fatta in modo *sintetico*, le percentuali suesposte si applicano al valore del solo giacimento, mentre si valutano a parte ed in aggiunta gli onorari per le stime delle costruzioni, i cantieri ed impianti in base all'art. 6.02 con le riduzioni stabilite per la perizia sommaria o per il parere estimativo.

Per i progetti di divisione, ampliamenti e fusione di cave e miniere con assegnazione delle quote in base ai titoli di proprietà, l'onorario come sopra riconosciuto viene aumentato del 10 %.

6.08. - Perizie di affitto.

Gli onorari per le perizie di affitto di stabili urbani, impianti industriali e beni rustici, saranno uguali:

- al 4 % del fitto annuo sulle prime L. 200.000;
- al 3 % del fitto annuo sul di più e fino a L. 600.000;
- al 2 % sulle rimanenti.

Nel caso di perizie di affitto in contraddittorio gli oneri di cui sopra possono venire aumentati discrezionalmente fino al doppio.

7 - Inventari e consegne

Onorari a percentuale e relativi

7.01. - Inventari e consegne di beni urbani.

Gli onorari per la compilazione di inventari e consegne di beni stabili urbani e di impianti sono valutati in ragione del 4 % del canone di affitto annuo reale e presunto.

Gli onorari per la compilazione di inventari e consegne di beni rustici posti in condizioni normali sono valutati in ragione di:

1200 lire per Ea per fondi di area fino a 20 Ea;

1000 lire per Ea sull'area eccedente fino a 80 Ea;

840 lire per Ea sull'area eccedente fino a 150 Ea;

720 lire per Ea sull'area eccedente 150 Ea.

Oltre l'1,5 % sul canone d'affitto del primo anno di locazione per i primi 40 Ea. In caso di mancanza del canone di affitto, dette percentuali sono applicate sui canoni correnti per beni analoghi. I compensi come sopra stabiliti presuppongono, come ordinariamente avviene in pratica, che l'inventario o le consegne vengano sulla scorta di precedenti consegne e relativi tipi.

Quando però si tratti di vecchie consegne da aggiornarsi nei tipi e nelle descrizioni i compensi di cui sopra possono essere aumentati del 20 %.

Quando infine le consegne siano da impostarsi *ex novo* i compensi di cui sopra sono suscettibili dell'aumento del 50 per cento, salvo eventuali compensi da valutare a discrezione per ricerche di titoli relativi a possesso ed in modo particolare per i diritti d'acqua.

Per consegne inferiori a 5 Ea onorario a discrezione.

Per gli *inventari di boschi*, di cui sia richiesta la classificazione e la ripartizione delle piante di alto fusto, e per quelli di terreni con notevole consistenza di culture legnose, specializzate o promiscue, di parchi, di giardini e di vivai gli onorari saranno quelli stabiliti per inventari e consegne di beni rustici aumentati discrezionalmente fino al 100 %.

7.02. - Bilanci di consegna a riconsegna.

Gli onorari per i prospetti riassuntivi degli enti da portarsi a confronto nei bilanci di consegna e riconsegna (sommari del consegnato e riconsegnato e conseguenti conteggi di debito o credito), dei beni stabili urbani e degli impianti industriali saranno valutati nel cumulo delle parti di debito e credito, applicandosi a questo cumulo, le aliquote delle perizie particolareggiate, oltre al 3 % sul canone di affitto del primo anno di locazione, salvo casi di affitto eccezionali (come, ad esempio, per stabili centrali di grandi città) nel qual caso l'aggiunta sarà ridotta discrezionalmente.

Per i *beni rustici*: i sommari e som-

marioni vanno compensati in ragione di L. 280 all'Ea fino a 50 Ea e di L. 200 all'Ea sull'eccedenza; la valutazione dei debiti e dei crediti in ragione di L. 480 all'Ea oltre al 2 % sul cumulo delle somme poste a debito e credito da applicarsi alla differenza tra consegnato e riconsegnato delle singole voci di ogni partita.

I compensi per le valutazioni delle eventuali opere di miglioria straordinaria sono determinati in aggiunta ai precedenti coi criteri stabiliti per le perizie estimative.

Se i bilanci di consegna e riconsegna di cui al primo capoverso vengono eseguiti in contraddittorio gli onorari potranno essere aumentati fino al 30 %.

Per i beni rustici, nel caso che si debbano eseguire soltanto le operazioni di riconsegna necessari alla redazione del bilancio, e non sia quindi richiesta la formazione di un regolare e completo testimoniale di stato, il compenso per gli elaborati occorsi per la compilazione del bilancio è commisurato in ragione dei tre quarti dei compensi stabiliti all'articolo 7.01.

7.03. - Inventari di piantagioni.

Gli onorari per gli inventari (misurazione e valutazione) di *piantagioni* saranno valutati in ragione del tre per cento del valore di stima nei casi ordinari. L'onorario può ridursi fino all'1,5 % per i boschi di notevole estensione e regolarità.

Per gli inventari di scorte rurali, piantagioni ecc. la valutazione degli onorari sarà fatta a quantità in relazione all'articolo 8.13.

8 - Onorari a quantità

8.01. - Casi in cui si applicano.

Gli onorari a quantità si applicano a quelle prestazioni professionali di carattere corrente che non richiedono particolari e specifiche attitudini nel professionista e si possono ritenere in rapporto proporzionale con la quantità della cosa oggetto delle prestazioni stesse.

Tali ad esempio:

a) lavori topografici, e rilievi in genere;

b) rilievi geologici, minerari e prestazioni analoghe;

c) stime di scorte rurali e simili.

Le prestazioni di questa specie ma di carattere non corrente saranno compensate discrezionalmente.

In armonia con l'art. 4.19 negli onorari stabiliti in questo capo non sono comprese le prestazioni eventuali per trattative con autorità, confinanti ecc. le pratiche di esproprio e simili, i cui onorari saranno valutati a tempo od a discrezione.

8.02. - Lavori topografici e rilievi in genere: tabella F degli onorari.

Appartengono a questo genere le prestazioni per i rilievi di qualsiasi natura siano essi complementari delle prestazioni contemplate nei capitoli precedenti o prestazioni a sè stanti.

Gli onorari qui appresso stabiliti compensano tutte le prestazioni occorrenti

	In pianura		In collina		In montagna	
	Scala 1 : 1 000	Scala 1 : 2 000	Scala 1:1000	Scala 1 : 2 000	Scala 1 : 1 000	Scala 1 : 2 000

Per ettaro e per estensioni superiori a 10 ettari L.	3 000	2 400	3 600	3 000	4 500	4 500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

per i rilievi e per le formazioni delle relative planimetrie, mappe, piante ecc.

Gli onorari per i rilievi ed i disegni planimetrici di terreni di qualsiasi natura (fondi rustici) con l'indicazione del perimetro dei fabbricati, delle strade, dei corsi d'acqua e simili, saranno stabiliti secondo la tabella F.

Per i terreni di estensione inferiore a 10 Ea l'onorario viene valutato a tempo.

8.03. - Tipi parcellari, frazionamenti, ecc.

Per la formazione di piani o tipi parcellari, frazionamenti e cabrei colonici desunti da rilievi originali, gli onorari di cui alla tabella F possono essere aumentati fino al 60 %.

In caso di lottizzazione per vendita di cui occorrono descrizioni particolareggiate, gli onorari di cui alla suddetta tabella possono essere aumentati fino al 100 %. Per i tipi di frazionamento, tipi per atti notarili e assistenza agli atti stessi, compenso da L. 5 000 a L. 10 000 secondo la difficoltà dei tipi stessi, conteggiando a parte, a tempo; i sopralluoghi per misurazione e conteggi e le copie dei tipi per atti notarili.

8.04. - Rilievi per strade, elettrodotti e simili.

Il rilievo e il disegno di striscie di terreni per studi di tracciati stradali, canali, elettrodotti e simili o per la delimitazione di confini, sono retribuiti sulla base della tabella F con aumento del 20 %, computando l'estensione in base ad una larghezza non minore di 30 m.

8.05. - Rilievi di zone abitate.

Gli onorari per i rilievi ed i disegni di zone abitate con strade, piazze e spazi comunque interposti e circondanti fabbricati, esclusa però la rappresentazione interna di questi, saranno stabiliti secondo la tabella seguente:

Per estensioni inferiori a 10 ettari, il lavoro viene valutato a tempo.

Nel caso in cui il tipo planimetrico sia disegnato in scala maggiore di 1:1000, si applicano gli onorari stabiliti per i tipi in scala 1:1000 aumentati del 20 %. Per i tipi in scala minore di 1:2000 si applicano gli onorari stabiliti per i tipi in scala 1:2000 diminuiti del 20 %.

Per le aree da fabbrica negli abitati,

Natura dell'edificio	Scala del disegno			
	1:50	1:100	1:200	1:500

Edifici con pianta regolare ed ambienti in prevalenza pure regolari	20÷25	125÷200	12,5	7,5
Edifici con pianta complicata e con ambienti diversi per forma e per grandezza	40÷60	30÷50	30	17,5

l'onorario per la formazione dei tipi ed il computo delle aree viene valutato a tempo.

8.06. - Formazione di tipi planimetrici.

Gli onorari per la formazione di tipi planimetrici a cui possono servire di base planimetrie esistenti o mappe del nuovo catasto, vengono applicati nella misura di tre quinti di quelli indicati nella tabella F.

Nella formazione di planimetrie di terreni di natura varia, gli onorari vengono liquidati separatamente per ciascuna parte del lavoro a seconda delle qualità del terreno indicate all'art. 8.02.

Il computo della superficie è compensato in più con 800-1200 lire per ettaro, oltre il compenso di L. 500 per ogni particella di proprietà o cultura distinta, con facoltà del professionista di esporre invece compenso discrezionale in casi eccezionali.

8.07. - Formazione di piani quotati.

Per la formazione originale di piani quotati i compensi della tabella F vengono aumentati del 40 %, quando il piano quotato è ottenuto per punti isolati, del 50 %, se con curve di livello equidistanti da 1 a 5 metri.

Se il rilievo altimetrico si completa con la redazione di profili longitudinali e di sezioni trasversali, i compensi dell'art. 8.02 sono suscettibili di aumento fino all'80 %.

Per rilevamento altimetrico su piano planimetrico esistente sono dovuti i compensi della tabella F, con una riduzione del 50 % se per punti isolati e del 40 % se con tracciamento delle curve di livello equidistanti da 1 a 5 metri.

8.08. - Piante e prospetti di edifici.

I disegni delle piante di edifici rilevati sono retribuiti in ragione di metro quadrato di area rilevata e rappresentata nelle piante come alla tabella seguente con l'aggiunta di una somma fissa di lire 1 500.

Gli onorari della tabella suesposta si applicano per un solo piano dell'edificio. Per il disegno di ciascuno degli altri piani gli onorari vengono ridotti del 25 %.

Per i disegni delle sezioni verticali necessarie a definire l'edificio, l'onorario

TABELLA F — Onorari per rilievi e disegni planimetrici.

Natura del terreno	In pianura		In collina		In montagna	
	Scala 1 : 1 000	Scala 1 : 2 000	Scala 1 : 1 000	Scala 1 : 2 000	Scala 1 : 1 000	Scala 1 : 2 000
a) Terreni medi o poco alberati, con scarsi particolari di strade, case e corsi d'acqua, per ettaro. L.	1 500	1 200	2 250	1 500	2 700	2 250
b) Terreni frastagliati da piantagioni, strade, corsi d'acqua e paludosi per ettaro L.	2 250	1 800	2 700	2 250	3 000	2 700
c) Terreni e boschi, vigneti e frutteti per ettaro. L.	2 700	2 400	3 000	3 750	3 750	3 000

viene valutato in ragione variabile da lire 25 a lire 50 per ogni metro cubo di volume dell'edificio a seconda della minore o maggiore complessità delle strutture e del numero delle sezioni occorrenti.

La rappresentazione dei prospetti di edifici rilevati, oltre che con una somma fissa di L. 1.500, è retribuita in ragione di L. 25 a L. 75 per metro quadrato di prospetto secondo le difficoltà e la scala del disegno.

Il rilievo ed il disegno di particolari ornamenti sono retribuiti a tempo.

8.09. - Rilievi inerenti scontri e simili.

I rilievi planimetrici di strade, incroci stradali, biforcazioni ecc. agli effetti di scontri tra veicoli in questioni concernenti la responsabilità civile, saranno retribuiti a tempo.

8.10. - Rilievi di macchine, impianti e simili.

I rilievi ed i disegni di macchine, schemi di collegamento di impianti elettrici, schemi di servizio generali in impianti industriali e così i rilievi in genere per impianti generali di ogni tipo, saranno retribuiti a tempo a meno che sia richiesta una competenza specifica nel qual caso il professionista può esporre un'aggiunta a discrezione.

8.11. - Rilievi geologico-minerali e prestazioni analoghe.

La prospezione geologica e mineraria di una regione, determinazione geognostica da tracciare su topografia al 50 000 e relativa relazione sarà compensata da L. 200 a L. 400 per ogni ettaro, secondo la seguente tabella:

fino a 50 ettari	L. 20 000
per ogni ettaro in più oltre i	
50 fino ai 100 ettari	» 300
per ogni ettaro in più oltre i	
100 ettari	» 200

8.12. - Visita a permessi minerari.

Visita a permessi minerari di prima prospezione senza lavori, determinazione geognostica del suolo, del permesso e degli affioramenti di sostanze minerali utili e presunzione del loro valore industriale: la stessa tariffa dell'articolo precedente più un compenso fisso di Lire 10 000.

Per il caso in cui la prospezione abbia per scopo la domanda di ricerca in base alla nuova legge mineraria, con delimitazioni segnate su topografia al 25 000 e redazione di tre piani al 10 000 la tariffa indicata al primo capoverso del presente articolo viene aumentata del 25 %.

Visita a permessi minerari in lavorazione ed a miniere tanto in esercizio che inattive con relazione sulla geognostica del suolo del territorio, sui giacimenti e su tutti i lavori accessibili.

Il compenso è valutato per ogni metro cubo di giacimento, compreso fra le rocce incassanti, in base alla seguente tabella:

fino a 1 000 m ³	L. 30 000
per ogni m ³ oltre i 1 000 fino a 10 000	» 16
per ogni m ³ oltre i 10 000 fino a 25 000	» 12
per ogni m ³ oltre i 25 000 fino a 50 000	» 8
per ogni m ³ oltre i 50 000	» 4

8.13. - Stime di scorte rurali e simili.

Per inventari, misurazioni e valutazioni di scorte rurali, fieni, paglie, piantagioni, oltre al rimborso delle spese di ogni natura anche per il personale manuale di aiuto, è dovuto all'ingegnere un compenso a quantità commisurato come segue:

Per le scorte rurali:			
	misurazione valutazione		
fieni e stramaglie	per mangimi al q.le	L. 20	L. 20
paglie e lettieri	» » »	5	5
legna in cataste	» » »	5	5

9 - Onorari a tempo

9.01. - Casi in cui si adottano.

Gli onorari a tempo, ossia in ragione delle ore impiegate, si adottano per le ordinarie prestazioni nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione e che non hanno alcun rapporto proporzionale né coi valori e costi né con le quantità delle cose oggetto delle prestazioni stesse.

Sono ad esempio ed in particolare da computarsi a tempo:

a) i viaggi di andata e ritorno per accessi ai lavori e per i sopralluoghi in genere, anche se compiuti nel comune di residenza;

b) il tempo impiegato negli accessi e sopralluoghi;

c) i rilievi di ogni natura per i quali il professionista non ritenga di adottare quanto specificato nei precedenti capitoli;

d) le trattative con le autorità e coi confinanti, le pratiche per espropri e simili, i convegni informativi e simili;

e) le prestazioni che non possano essere valutate in analogia a quelle contemplate nei capitoli sugli onorari a percentuale e a quantità;

f) le prestazioni di qualsiasi natura, che il professionista, a suo esclusivo giudizio, non trovi altrimenti remunerative.

9.02. - Ammontare dell'onorario a tempo.

Gli onorari a tempo sono stabiliti in L. 2 000 per ogni ora o frazione di ora per il professionista incaricato, L. 1 000 per gli aiuti laureati, L. 600 per ogni altro aiuto di concetto. Detti compensi possono essere aumentati fino al 50 %, quando le prestazioni si svolgono in condizioni di disagio.

9.03. - Tempo massimo e minimo.

Non si debbono esporre più di 12 ore sulle 24, salvo casi in cui se ne dimostri la necessità e convenienza anche per il committente.

Il tempo minimo per i sopralluoghi resta fissato in due ore.

9.04. - Permanenza del professionista all'estero o in navigazione.

Quando il professionista permanga fuori residenza all'estero o in navigazione gli onorari a tempo vengono raddoppiati. In tali casi si consigliano peraltro accordi particolari.

10 - Onorari a discrezione

10.01. - Quando si adottano.

Sono da computarsi a discrezione gli onorari relativi a quelle particolari e spesso delicate prestazioni nelle quali l'opera del professionista non è in rapporto né col costo, né col valore, né con la quantità delle cose oggetto delle prestazioni stesse, mentre richiedono autorità e competenza specifica.

Nella determinazione di questi onorari deve tener conto soprattutto del valore del professionista e dell'utile che la sua opera può procurare al committente.

10.02. - Casi tipici di prestazioni a discrezione.

Sono da valutarsi a discrezione in ogni caso le consulenze e, ad esempio, le seguenti altre prestazioni:

a) ricerche industriali, commerciali, economiche, i confronti di sistemi di produzione, costruzioni, impianti;

b) esperienze, prove, studio di processi di fabbricazione, misure di portata di corsi d'acqua, prove e verifiche di complessi di misura;

c) piani regolatori di viabilità e di edilizia urbana e problemi della circolazione e del traffico, escluse le prestazioni che possono essere valutate altrimenti, come i rilievi e le perizie estimative;

d) studi di piani regolatori idraulici di bacini fluviali e della migliore soluzione per impianti idroelettrici;

e) studi per l'organizzazione razionale dei lavori;

f) memorie e perizie stragiudiziali in tema di responsabilità civile e penale, consulenze su progetti, interpretazioni di legge, regolamenti, sentenze, contratti, perizie tecniche ed artistiche;

g) giudizi arbitrali, amichevoli componimenti, convenzioni per servitù, diritti d'acqua, riconfinazioni;

h) opere di consolidamento, rilievi e restauri architettonici;

i) pareri in genere comunicati oralmente, telefonicamente o per corrispondenza;

l) prestazioni professionali riguardanti opere di importo inferiore a Lire 100 000 od a L. 500.000, come specificato nei capi precedenti;

m) rilascio di certificati o dichiarazioni (per i quali l'ingegnere professionista ha diritto all'onorario minimo di L. 5 000).